

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 714**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CIRAMI, CICCANTI e BOREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2001**

—————

**Benefici in favore del personale in quiescenza nel pubblico  
impiego**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 ottobre 1997, n. 334, contenente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di pubblico impiego, stabili, all'articolo 1, che «in attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali (.....) spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

La corresponsione di detta indennità, riguardante le unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996, fu prorogata, fissando come nuovo *dies ad quem* la data del 31 dicembre 1998, una prima volta con l'articolo 45, comma 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e, successivamente, con l'articolo 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

I citati contratti, la cui sottoscrizione si è avuta in data 5 aprile 2001, hanno delineato la nuova configurazione giuridica ed economica della dirigenza statale correlando ad essa la struttura della retribuzione i cui più favorevoli effetti si espandono «integralmente sulla determinazione del trattamento

di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica» 1998-1999 (articolo 40, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio 1998-1999 del personale dirigente dell'Area 1).

Pertanto, beneficiari di tali più favorevoli effetti sono soltanto i dirigenti generali (ora dirigenti di prima fascia) cessati nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 e non anche quelli collocati a riposo nel biennio precedente peraltro destinatari anch'essi dell'indennità di cui al menzionato articolo 1 della legge n. 334 del 1997 a titolo, come si è detto, di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale.

La situazione di grave sperequazione e di pesante pregiudizio economico che ne consegue a danno di questi ultimi dirigenti, peraltro di numero rilevante, appare di indiscutibile evidenza ed in nessun modo giustificabile.

Infatti, sia i dirigenti cessati nel biennio 1996-1997 che i dirigenti cessati successivamente hanno esercitato le loro funzioni di alta responsabilità in sostanza nel medesimo contesto giuridico dato che l'operatività del contratto collettivo nazionale - dal quale sarebbero scaturite significative modificazioni dello *status* dei dirigenti generali giustificative di un diverso e più favorevole trattamento economico in servizio e in quiescenza - si è esplicitata a partire dal 2001 (il contratto collettivo nazionale del lavoro è stato pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2001).

Nè potrebbero assumere valenza, in contrapposizione, le indicazioni di cui al paragrafo 6 della direttiva del Presidente del

Consiglio dei ministri 1° luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1999, contenente «linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza», laddove si precisa che «per quanto concerne il personale dirigente di prima fascia in servizio alla data del 31 dicembre 1998, (...) per il quale non si renda oggettivamente possibile, prima della cessazione, la stipula del contratto individuale, va riconosciuto comunque a decorrere dalla data del 31 dicembre 1998, il diritto alla corresponsione del trattamento economico fondamentale (...) con i relativi effetti sul trattamento di quiescenza e previdenza».

Tali indicazioni, invero, in unione con il disposto dell'articolo 24, comma 6, della citata legge n. 448 del 1998, che, come ricordato, prorogava la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 334 del 1998 fino alla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del lavoro, stanno inconfutabilmente a dimostrare che sicuramente per il 1998 e almeno per parte del 1999 i dirigenti di prima fascia cessati nel periodo hanno esercitato le loro funzioni, al pari dei colleghi collocati a riposo nel biennio 1996-1997, in situazione analoga di fatto e di diritto.

Appaiono, pertanto, di difficile comprensione le ragioni per le quali in sede di contrattazione la circostanza non sia stata tenuta nella dovuta considerazione e non si sia provveduto di conseguenza.

L'illogica omissione, perpetrata a danno di una fascia sia pur ristretta di dirigenti benemeriti dello Stato per i servizi resi in oltre quaranta anni di servizio, rende la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale del lavoro *de quo* manifestamente ingiusta in ragione del contenuto raffrontato agli interessi da valutare quali risulterebbero dall'accertamento dei fatti; essa, non attenendosi al principio di eguaglianza, determina, inoltre, una disparità di trattamento della quale non si fornisce alcuna ragione. In entrambi i casi si riscontra un'inesatta ponderazione di interessi riconducibile al vizio di legittimità per eccesso di potere.

Disattende, infine, il disposto del più volte citato articolo 1 della legge n. 334 del 1997 che non poteva non postulare per l'indennità concessa a titolo di «anticipazione» volutamente usato dal legislatore.

Il presente disegno di legge tende a sanare la grave situazione di illegittimità sopra illustrata.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. I benefici economici previsti dal comma 3 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998-1999 del personale dirigente dell'area 1 hanno effetto nei confronti del personale dirigente destinatario della norma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.